



**COMUNE DI SENIGALLIA
AREA FUNZIONALE N. 8**

Cultura, educazione/formazione, politiche giovanili e politiche sportive

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUSILIO ALLA ACCOGLIENZA E PORTIERATO
PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANTONELLIANA E I MUSEI CITTADINI**

CIG: A02E90828C

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

PREMESSA

Le presenti Condizioni particolari di contratto hanno l'obiettivo di definire i requisiti e le caratteristiche del servizio di ausilio alla custodia e vigilanza presso la Biblioteca comunale Antonelliana e i musei cittadini per la durata di un anno.

Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto delle condizioni riportate nelle presenti Condizioni particolari di contratto.

La sottoscrizione del contratto o anche la sola presentazione dell'offerta implica per l'offerente l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni ivi previste.

L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della sua presentazione.

Per l'acquisizione del servizio in oggetto, l'Ente si avvale della procedura telematica di acquisto tramite richiesta di offerta "RDO" nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Le presenti Condizioni particolari di contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della RDO, dettano le norme integrative della medesima procedura, incluse le modalità di partecipazione alla procedura di gara, indicando i documenti da presentare a corredo dell'offerta e alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto, e le condizioni del contratto che verrà concluso con l'aggiudicatario. Per quanto non previsto, valgono le Condizioni generali di contratto e la documentazione del **Bando Mercato elettronico "Servizi di accoglienza e portierato – CPV 98341120-2"** presenti sul MePA.

Sono ammessi a partecipare le Cooperative sociali di tipo B di cui all'art. 1, lett. b) della Legge n. 381/1991, iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali sez. B e i consorzi di cooperative sociali, iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali sez. C, che abbiano tra le proprie associate le cooperative sociali di tipo B, in conformità all'art. 112 del D.lgs. 50/2018 e alle linee guida approvate dall'Anac sui contratti pubblici, con deliberazione n. 32/2016.

Criterio di aggiudicazione: L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

STAZIONE APPALTANTE:

COMUNE DI SENIGALLIA

AREA 8 CULTURA, EDUCAZIONE/FORMAZIONE, POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE SPORTIVE

PIAZZA ROMA, 8

PEC: comune.senigallia@emarche.it
CIG: A02E90828C

ART. 1 - OGGETTO

1.1 Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ausilio alla accoglienza e portierato presso la Biblioteca comunale Antonelliana e i musei cittadini, in favore di Cooperative sociali di tipo B al fine di realizzare gli obiettivi dell'Ente comunale volti a favorire lo sviluppo di percorsi di integrazione ed inserimento lavorativo a favore di soggetti svantaggiati che versano in situazioni di disagio sociale e/o di emarginazione dal mercato del lavoro.

Bando Mercato elettronico: “**Servizi di accoglienza e portierato – CPV 98341120-2**” presenti sul MePA.

Più nel dettaglio, il servizio consiste nell'apertura, chiusura e supporto al front office della Biblioteca comunale Antonelliana e dei circuiti museali senigalliesi e nello specifico – a titolo esemplificativo – il servizio potrà consistere in:

1. apertura e chiusura delle porte e delle finestre dei locali della biblioteca comunale e dei musei comunali;
2. accensione e spegnimento dei quadri elettrici dei locali della biblioteca comunale e dei musei cittadini;
3. sorveglianza dei locali della biblioteca comunale e della sala studio, oltre ai locali dei musei senigalliesi;
4. controllo dei servizi igienici della biblioteca e dei musei senigalliesi (es. controllo della presenza di carta asciugamani, sapone e carta igienica nei bagni, ecc.);
5. supporto al personale di pulizia per il corretto smaltimento del materiale differenziato (es. collaborazione per il trasporto dei contenitori della carta nei punti di raccolta, ecc.);
6. controllo e gestione degli utenti della biblioteca: in particolare, verificare e controllare la disposizione degli studenti in sala lettura (es. al massimo n. 6 persone in un tavolo), controllare che non vi sia chiasso soprattutto in emeroteca e presso la macchinetta del caffè, controllare il rispetto dell'ordine e della pulizia sui tavoli ed in generale nei locali della biblioteca;
7. controllo e gestione degli avventori dei musei cittadini;
8. riordino dei libri: sistemazione di libri negli scaffali appositi, liberando il bancone dai libri tornati dal prestito e riordino del magazzino secondo le istruzioni degli addetti alla biblioteca;
9. appoggio e supporto al servizio di front office in favore degli utenti della biblioteca comunale con erogazione di informazioni di base su orari di apertura e chiusura ovvero su eventi ed attività della biblioteca;
10. appoggio e supporto al servizio di front office in favore degli utenti dei musei comunali con erogazione di informazioni di base su orari di apertura e chiusura ovvero su eventi ed attività dei musei;
11. vigilanza sul rispetto dei divieti (a titolo esemplificativo: divieto di fumare, di chiacchierare, di sostare per finalità e attività non consentite a persone non autorizzate);
12. rapporto con l'utenza ed il personale comunale con educazione ed impostando in modo sereno e costruttivo il rapporto comunicativo;
13. informazione immediata, in caso di situazioni di emergenza, del personale comunale preposto al fine di attivare le misure di primo intervento necessarie e di competenza;

14. rispetto e indicazioni all'utenza su eventuali disposizioni in tema di sicurezza sanitaria (es. utilizzo di mascherine anti Covid);
15. ogni e qualsivoglia attività inerente al servizio necessaria al corretto adempimento della prestazione di cui al presente allegato.

Al termine di ciascun servizio, i luoghi di lavoro, inclusi gli impianti e le attrezzature in essi contenuti, devono essere riconsegnati nel medesimo stato in cui sono stati affidati, seppur per un tempo limitato, dall'ente appaltante.

L'orario per lo svolgimento del servizio sarà disposto in accordo con l'ufficio competente secondo le esigenze della struttura e potrà interessare sia l'orario di attuale apertura al pubblico della Biblioteca Comunale (mattino da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30) sia eventuali aperture aggiuntive che verranno disposte; lo stesso dicasi per i musei cittadini nei relativi orari di apertura.

La copertura del servizio può essere richiesta e deve essere garantita anche nei giorni festivi e in qualsiasi fascia oraria. Di norma il soggetto affidatario sarà avvertito con almeno una settimana di anticipo ma, per motivi particolari e urgenti, viene richiesto un pronto intervento da assicurare entro due ore dalla chiamata.

Le persone impiegate nel servizio sono nel numero di 5 unità di personale e si impegnano a svolgere le proprie mansioni secondo la massima disponibilità e gentilezza di comportamenti, sia nei confronti del pubblico che nel rapporto con tutti gli interlocutori. La ditta si impegna a sostituire quegli elementi che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Ente appaltante.

L'affidatario si impegna a svolgere, previo accordo con l'ente appaltatore, il servizio di apertura, chiusura e supporto al front office della biblioteca comunale e dei musei cittadini anche in occasione di eventi organizzati da soggetti terzi, purché questi siano autorizzate dall'ente appaltante.

1.2 L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto le prestazioni richieste hanno la medesima natura e sono riconducibili a servizi omogenei.

ART. 2 – DURATA

La durata del presente appalto è pari ad **un anno** a decorrere dalla data di attivazione del servizio risultante dal verbale di consegna, con la possibilità di proroga tecnica nelle more dell'espletamento della gara per un massimo di ulteriori sei mesi.

ART. 3 – IMPORTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto per la durata di un anno è pari ad **EURO 92.132,75** oltre IVA al 22% di cui € 200,00 annui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. **L'importo a base di gara è pertanto pari a € 91.932,75 IVA al 22% esclusa.**

Il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale periodo di proroga tecnica di ulteriori sei mesi, è pertanto pari a **€ 138.199,12**, IVA AL 22% esclusa DI CUI € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso per 1 anno di durata del contratto e 6 mesi di proroga tecnica (il valore stimato della proroga tecnica di sei mesi è pari a **€ 46.066,37** IVA esclusa).

L'importo annuo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 87.555,00** annui calcolati sulla base del fabbisogno presunto di ore necessarie allo svolgimento dei servizi richiesti e facendo riferimento al costo orario del lavoro per relativo al **CCNL Naz. Cooperative Sociali aggiornamento anno 2020**.

L'importo degli oneri per la sicurezza annuo è pari a € 200.00 IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

Il servizio viene stimato complessivamente ed in via presuntiva in 6.500 ore annue in base allo studio condotto dall'Ufficio rispetto ai bisogni delle precedenti annualità, **allegato sotto la lettera A)** del presente atto. Il monte ore individuato è puramente indicativo e formulato ai soli fini della presentazione dell'offerta e non è

impegnativo per la Stazione appaltante.

L'appalto non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie.

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

I luoghi di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto sono i seguenti:

- Biblioteca comunale Antonelliana sita in Piazza Manni n. 1, Senigallia (AN);
- Musei cittadini, ovvero: Palazzetto Baviera e Palazzo del Duca.

ART. 5 - ULTERIORI OBBLIGHI PREVISTI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Il soggetto affidatario è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dalla legge relativamente ai contratti di lavoro ed all’assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, all’assicurazione malattie ed alla previdenza sociale. Il soggetto affidatario esegue tutti i servizi sotto la propria responsabilità, esonerando l’amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti sia del personale che di terzi. Il mancato rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci occupati nei lavori costituenti oggetto del presente bando costituisce inadempienza contrattuale.

L'appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, e adotterà tutte le misure necessarie atte a garantire la completa sicurezza e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi nonché a evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, in ottemperanza al D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

L’Aggiudicataria curerà, inoltre, l’informazione, la formazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, terrà conto delle procedure previste in caso di emergenza, coordinandosi con il responsabile delle operazioni di emergenza di ciascuna sede, come rilevabile dai documenti di valutazione dei rischi e dai piani di emergenza e di evacuazione. Qualora dallo scambio di informazioni emerga l’esistenza di ulteriori rischi da interferenze si procederà al necessario scambio di informazioni ed all’elaborazione e aggiornamento del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali come previsto dalla normativa già citata.

L’Aggiudicataria deve garantire lo svolgimento dei corsi di addestramento obbligatori previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a tutto il personale impiegato, con oneri di spesa a proprio carico.

L’Aggiudicataria è tenuta, inoltre, a presentare al Comune l’elenco del personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché i relativi corsi di aggiornamento e/o corsi specifici per il personale nuovo assunto ed all’addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza.

L’affidatario si obbliga ad osservare le normative vigenti ed ogni disposizione emessa dalle autorità competenti in materia di prevenzione sanitaria.

L’affidatario dovrà redigere e consegnare, prima dell’avvio del servizio, ed esclusivamente per le situazioni specifiche di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione e nell’esecuzione del servizio, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, limitatamente alle parti che possano essere ricomprese nell’ambito del D.lgs 81/2008 e ss. mm. e ii dare atto, concordemente al responsabile del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione del servizio.

L’aggiudicatario si impegna all’osservanza, per quanto compatibili, di tutti gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e del “Codice di comportamento dei dipendenti comunali” approvato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Senigallia n. 139 del 05/08/2014. In caso di violazione di tali obblighi è prevista la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..

ALLEGATO A

L'affidatario si impegna a rispettare la clausola inserita nel Protocollo, approvato con Deliberazione di Giunta n. 267 del 25/10/2022, stipulato dal Comune di Senigallia con CGIL – CISL – UIL Marche in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture e pubblicato nella seguente sezione del sito del Comune di Senigallia: Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Dati Ulteriori, accessibile tramite il seguente link: https://www.comune.senigallia.an.it/wpcontent/uploads/2022/11/Protocollo_di_intesa.pdf.

ART. 6 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva / cauzione.

ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

7.1 L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023. Si precisa che l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate ai sensi dell'art. 108, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione e l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato.

7.2 Saranno ammesse solamente offerte economiche al ribasso. Non saranno ammesse offerte parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato.

7.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta (economica e tecnica), purché ritenuta valida e congrua; in caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà il servizio al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica, mentre in caso di offerte uguali (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica che di quella economica) si procederà al sorteggio (ex art. 77 del R.D. n. 827/24).

7.4 Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e le imprese offerenti, in questo caso, non avranno diritto di intraprendere azioni di risarcimento dei danni o indennità o compensi di qualsiasi tipo.

7.5 La ripartizione del punteggio considerando quello massimo di 100 punti verrà attribuito in base ai seguenti elementi di valutazione:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

L'attribuzione dei punteggi avverrà in base ai criteri di seguito indicati.

7.6 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La relazione tecnica complessivamente non dovrà superare il numero di 20 pagine equivalenti a 20 facciate, margine sinistro 4,5, margine destro 3,80, interlinea 1,5, dimensione carattere Times New Roman 12 e dovrà essere suddivisa nei tre criteri sotto indicati con specificazione dei sub-criteri.

Per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute, a tutela dei concorrenti, e consentire una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, nel rispetto del principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo e del principio di par condicio, si richiede di non superare i limiti dimensionali sopra indicati.

Si precisa che oggetto di valutazione sarà anche la capacità di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi.

Si precisa altresì che la presentazione di relazioni d'offerta con un numero di facciate superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del numero di facciate prescritte. Eventuali

notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle facciate prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi: nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “**Punteggi tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

Criteria		Sub-Criteri di valutazione dell'offerta	Punti D max
A) SISTEMA ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO (MAX 40 PUNTI) Il concorrente dovrà illustrare il sistema organizzativo per la gestione del servizio oggetto di appalto, con specifica previsione delle azioni individuate quali sub-criteri che saranno oggetto di specifica valutazione.	A 1.1	Chiara e completa descrizione delle modalità di organizzazione dei soggetti svantaggiati nelle specificità dei ruoli e competenze	30
	A 1.2	Descrizione di metodologia di accoglienza dei vari utenti	20
	A 1.3	Descrizione numero e professionalità delle figure professionali a supporto e alla formazione dei soggetti svantaggiati coinvolti	20
B) PROPOSTE AGGIUNTIVE, MIGLIORATIVE E INNOVATIVE (MAX 20 PUNTI) Il concorrente dovrà descrivere le proposte aggiuntive, migliorative e/o innovative, anche connesse alla gestione economico, giuridica e formativa del personale, che si impegna a offrire assumendone tutti i costi e gli oneri all'interno dell'offerta economica presentata.	B 1.1	Proposte di sviluppo e miglioramento dei servizi, capaci di apportare valore aggiuntivo all'offerta in termini migliorativi ed innovativi rispetto alle prestazioni richieste nelle condizioni particolari di contratto e proposte migliorative nella gestione delle attività di segreteria amministrativa, accoglienza e/o biglietteria	20
TOTALE			90

MAX 90 PUNTI

7.7 Valutazione dei criteri dell'offerta tecnica

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore, applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei criteri;

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i) ;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i), variabile tra 0 e 1;

Σ_n = sommatoria

7.8 Metodo di calcolo dei coefficienti dell'offerta tecnica relativamente ai criteri discrezionali

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi elencati nella tabella dei criteri dell'offerta tecnica, in base alla documentazione fornita dal concorrente.

I coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la **media dei coefficienti espressi da tutti i commissari** su ciascun criterio; i coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio saranno determinati mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:

<i>Giudizio</i>	<i>Coefficiente</i>	<i>Criteri metodologici</i>
Ottimo	1,0	La relazione oggetto di valutazione è ritenuta eccellente, qualificante ed esaustiva rispetto a quanto richiesto. Il contenuto è completo e puntuale vi è una ottima rispondenza a quanto richiesto e i vantaggi e benefici per il committente risultano molto chiari e significativi.
Buono	0,8	La relazione oggetto di valutazione è ritenuta significativa e rilevante rispetto a quanto richiesto. Il contenuto è completo vi è una buona rispondenza a quanto richiesto e i vantaggi e benefici per il committente risultano chiari.
Discreto	0,6	La relazione oggetto di valutazione è ritenuta discreta rispetto a quanto richiesto. Il contenuto è appena esauriente e discretamente rispondente a quanto richiesto e i vantaggi e benefici per il committente risultano abbastanza chiari.
Più che sufficiente	0,4	La relazione oggetto di valutazione è ritenuta più che sufficiente rispetto a quanto richiesto. Il contenuto presenta alcune lacune, non è del tutto rispondente a quanto richiesto e i vantaggi e benefici per il committente non risultano completamente chiari.
Sufficiente	0,2	La relazione oggetto di valutazione è ritenuta sufficiente rispetto a quanto richiesto. Il contenuto è lacunoso, denota scarsa rispondenza a quanto richiesto e i vantaggi e benefici per il committente non risultano chiari.

Insufficiente/Non valutabile	0,0	La relazione oggetto di valutazione è ritenuta non significativa rispetto a quanto richiesto e quindi non è valutabile.
------------------------------	-----	---

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative relative ad uno o più d'uno dei criteri/sub-criteri di valutazione o per altra motivazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il coefficiente "zero" in corrispondenza dell'elemento/sub-elemento di valutazione non presentato.

7.9 Criteri motivazionali per la valutazione degli elementi discrezionali delle offerte tecniche

Premesso che oggetto dell'attribuzione del coefficiente sarà l'elemento di valutazione nel suo complesso, per ciascun concorrente, i commissari stabiliranno, in relazione a quanto contenuto nell'offerta, a quale punto della griglia corrisponde, sulla base di una loro valutazione, e, di conseguenza, attribuiranno all'offerta il coefficiente ivi indicato.

7.10 Clausola sociale

L'appaltatore, se cooperativa sociale, **si impegna al rispetto dell'art. 37 del CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impiegato nei servizi.** Nel caso in cui l'appaltatore applichi un CCNL diverso da quello delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37, l'impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente tutti i lavoratori presenti nel precedente appalto, garantendo – compatibilmente con la sua organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

Negli affidamenti di servizi alla persona, inoltre, qualora l'impresa aggiudicataria abbia forma cooperativa, i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi.

Pertanto, il Comune si impegna a verificare il rispetto, da parte della cooperativa affidataria, del divieto di imporre ai lavoratori di associarsi alla cooperativa medesima; tale verifica verrà effettuata mediante analisi dello statuto e del regolamento della cooperativa affidataria, per riscontrare l'effettiva assenza di clausole che violino lo specificato divieto.

7.11 Offerta economica – Criterio quantitativo

L'offerta economica, predisposta secondo il Modello allegato e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, firmata digitalmente, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del **ribasso percentuale** offerto, (con indicazione di non oltre 3 decimali) da applicare sull'importo **annuo** posto a base di gara;
- b) la dichiarazione dell'importo dei propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023;
- c) la dichiarazione dell'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il punteggio economico complessivo è pari al massimo a **10 punti**.

La Commissione giudicatrice assegnerà i relativi punteggi applicando le seguenti formule:

$$P_i = 10 * (R_i/R_{max})$$

dove:

P_i = punteggio assegnato all'offerta relativa al **ribasso** della ditta i-esima **sull'importo posto a base d'asta**;

R_i = ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, offerto dalla ditta i-esima;

R_{max} = massimo ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta.

Per il calcolo dei punteggi relativi all'offerta economica **verranno utilizzati due decimali** arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

7.12 Punteggio totale

Il punteggio totale per ogni concorrente sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

7.13 Verifica di anomalia delle offerte

Il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse nelle seguenti ipotesi:

- la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara; il predetto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre;

- in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 8 – PAGAMENTI

8.1 L'affidatario dovrà presentare regolari fatture mensili con l'indicazione del numero di ore effettivamente svolte e del numero degli operatori incaricati per ciascun servizio professionale oggetto di affidamento.

8.2 Le fatture dovranno essere trasmesse dall'appaltatore in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 55/2013 del Ministero dell'Economia, indicando il Codice Univoco UFR2NP. Le fatture dovranno essere intestate a "Comune di Senigallia – Area 8" e dovranno riportare obbligatoriamente Codice Identificativo di Gara (CIG), numero della determinazione di spesa, numero impegno di spesa e relativo capitolo, Codice IBAN.

8.3 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dalla Società capofila.

8.4 L'Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare servizio prestato e dopo aver disposto le verifiche di legge in ordine alla regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale, tramite richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) presso i soggetti preposti all'accertamento, nei termini e modi prescritti dalle norme vigenti in materia.

8.5 Il positivo riscontro dei requisiti di cui sopra, condiziona l'ammissione al pagamento delle fatture mensili da parte della Stazione Appaltante.

8.6 I pagamenti avverranno entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture. Tale termine dovrà intendersi interrotto qualora il pagamento risulti impossibile per il verificarsi di cause non imputabili al Comune e comunque nel caso in cui:

a) non siano stati comunicati gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

b) la fattura non risulti conforme alla prestazione richiesta/eseguita.

ART. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente atto ed in modo specifico controlli di rispondenze e qualità. Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al presente allegato o al contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di particolare grave recidiva, si procederà alla contestazione e all'applicazione di quanto previsto dal presente atto sulle penali, di cui al successivo art. 11.

ART. 11 – CONTESTAZIONI E PENALITÀ PER NON CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicataria, nell'esecuzione dei servizi previsti dalle presenti Condizioni particolari di contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, ai regolamenti, alle indicazioni operative della Stazione Appaltante.

Le inadempienze e le irregolarità nell'esecuzione del servizio o la violazione delle disposizioni del presente capitolato da parte dell'aggiudicataria e contestate dalla Stazione Appaltante comporteranno l'applicazione di una penalità compresa tra € 250,00 ed € 3.000,00. L'importo della penalità sarà determinato in proporzione all'entità dell'inadempienza e ai potenziali danni verso pubblico e/o patrimonio: per mancata esecuzione totale o parziale della prestazione o per inadempienze diverse, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – modifiche non concordate delle prestazioni, spostamento di orari, mancate comunicazioni, comportamento irriverente nei confronti del pubblico.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito sul primo corrispettivo utile previa contestazione scritta da parte del Comune al Responsabile dell'Aggiudicataria. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intendono accettate. La Stazione Appaltante inoltre - qualora la ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni indicate nelle presenti Condizioni particolari di contratto - provvederà ad assicurare il servizio in altro modo, incaricando la ditta che segue in graduatoria o altra ditta. Gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune verranno posti a carico dell'Aggiudicataria. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penalità e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi di cui trattasi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità. La Stazione Appaltante, infine, per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il

pagamento delle penalità, può rivalersi - mediante trattenuta – sui crediti dell'Aggiudicataria per servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione - qualora costituita – che deve essere immediatamente reintegrata.

ART. 12 – RISOLUZIONE

12.1 Oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, il Comune si riserva la facoltà di addivenire alla risoluzione del contratto, nell'eventualità in cui l'Amministrazione costituisca una società controllata a capitale interamente versato dalla Stazione appaltante avente la gestione del servizio pubblico di cui al presente atto. Nel qual caso, l'Ente dovrà inviare una comunicazione con raccomandata a/r e/o pec al legale rappresentante dell'aggiudicatario, dando un preavviso di sei mesi.

12.2 Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del predetto Codice, previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicataria per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni/autocertificazioni concernenti il presente appalto, presentate dall'Aggiudicataria e, altresì, accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Aggiudicataria, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c) difformità delle caratteristiche dei servizi offerti rispetto a quanto previsto dal contratto;

d) mancato rispetto del progetto di assorbimento con l'indicazione delle modalità di applicazione della clausola sociale;

e) violazione del dovere di riservatezza;

f) nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza l'indicazione del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011;

g) danni provocati da dolo o colpa grave, riscontrati durante l'espletamento del servizio;

h) violazione di norme e contratti di lavoro nei confronti dei lavoratori: in particolare, la mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori da parte dell'Aggiudicataria, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano, secondo la vigente normativa, la risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicataria, nei confronti del quale la Stazione Appaltante si riserva la rivalsa in danno.

12.3 In caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Aggiudicataria con esito irregolare per due volte consecutive, la Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al fornitore e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle relative controdeduzioni.

ART. 13 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO, RECESSO

13.1 La Stazione appaltante può limitare temporaneamente o sospendere il servizio, nel caso in cui sopraggiungano condizioni di inagibilità totale o parziale degli edifici dove l'affidatario è chiamato a prestare la propria opera, senza che l'affidatario possa lamentare danni o richiedere indennizzi di alcun genere.

13.2 La stazione appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicataria, nei

casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti dell'Aggiudicataria, anche se non gravi.

La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicataria;
- b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Aggiudicataria, che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'Aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

La Stazione Appaltante potrà recedere con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Aggiudicataria per iscritto, purché tenga indenne quest'ultima delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

13.3 Qualora l'Aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di avanzare relativa azione di risarcimento danni.

Sarà inoltre addebitata all'Aggiudicataria la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra Ditta.

13.4 Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Aggiudicataria sarà tenuta a prestare la massima collaborazione affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione dei servizi oggetto del contratto.

ART. 14 – RISARCIMENTO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

14.1 L'aggiudicataria risponde direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose che risultassero generati dal personale da essa dipendente o da altri operatori che a qualsiasi titolo prestano la loro opera per conto della stessa.

14.2 L'Aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati.

14.3 L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in contraddittorio con l'Aggiudicataria. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Stazione Appaltante, senza che l'Aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata "garanzia definitiva" da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del

ALLEGATO A

rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 117 del Codice. Con riferimento all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per le riduzioni della garanzia provvisoria.

Qualora l'operatore economico intenda avvalersi delle riduzioni sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.

La garanzia definitiva verrà svincolata secondo le modalità di cui all'art. 117 co. 8 del Codice.

La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art. 117 co. 3 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dall'appalto.

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

Il soggetto aggiudicatario è responsabile di tutti i danni causati a terzi per motivi connessi con lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento, imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, sollevando il Committente da qualsiasi responsabilità.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare e a mantenere attiva per tutta la durata del contratto e con oneri a suo completo carico, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera RCT/O, con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00.

La suddetta polizza dovrà essere esibita e consegnata in copia ai competenti uffici comunali prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto.

ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE

In riferimento alle mansioni richieste nelle presenti Condizioni particolari di contratto e negli altri documenti di gara è operante la clausola sociale di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 in base alla quale, considerato che la natura dei servizi richiesti è oggettivamente assimilabile a quelli in essere, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, si prevede prioritariamente il riassorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente nelle modalità espresse di seguito. A tal fine vengono forniti nella tabella in calce tutti i dati relativi alle unità di personale attualmente impiegate nell'appalto in essere.

L'Aggiudicataria si impegna ad assumere i lavoratori attualmente applicati al servizio, compatibilmente con la propria organizzazione e con l'idoneità degli stessi a integrarsi nel progetto di servizio offerto in sede di gara. A tal fine, dopo l'aggiudicazione, l'Aggiudicatario avvierà in tempo utile gli opportuni incontri e confronti con l'attuale personale e con le locali organizzazioni sindacali di categoria.

All'aggiudicatario viene richiesta la presentazione di un Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto. La sua attuazione rappresenta un obbligo contrattuale, pertanto saranno applicati, nei casi di inadempimento, i rimedi consentiti dal contratto e dalla legge.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione del servizio, l'elenco nominativo del personale, suddiviso per qualifica/inquadramento professionale, con specifica indicazione del monte ore settimanale, della tipologia di contratto applicato, oltre ai livelli e scatti maturati.

Il progetto di assorbimento di cui sopra deve avere ad oggetto il personale, così come indicato dall'aggiudicatario uscente con dichiarazione acquisita al protocollo di codesto ente che indica la situazione del personale dipendente aggiornata al 30/09/2023, allegata al presente atto (**all. B**).

ART. 18 – APPLICAZIONI CONTRATTUALI

L'Aggiudicataria dovrà assicurare il corretto inquadramento contrattuale dei suoi addetti come garanzia di qualità della fornitura dei servizi richiesti dal presente atto contenente le condizioni particolari di contratto.

Il personale tutto, nessuno escluso, deve risultare regolarmente assunto dall'Aggiudicataria.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà salvaguardare i livelli retributivi dei lavoratori assorbiti in modo adeguato e congruo, nonché il mantenimento dei diritti, dell'anzianità di servizio, del regime giuridico e delle condizioni retributive di provenienza dei lavoratori impiegati dall'appaltatore uscente. Dovranno invece essere garantiti i livelli retributivi indicati nella documentazione della gara, qualora gli stessi siano migliorativi rispetto ai livelli retributivi e agli altri diritti, attualmente riconosciuti al personale dall'appaltatore uscente.

Per i servizi richiesti dal presente atto si fa riferimento, quali contratti collettivi applicabili individuati in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento, al CCNL delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo aggiornato all'anno 2020, considerando quest'ultimo come standard minimo ammesso, lasciando all'operatore entrante la possibilità di applicare CCNL diversi.

L'aggiudicataria è tenuta ad applicare il CCNL indicato nell'offerta di gara per tutto il periodo di vigenza del contratto, è inoltre tenuta a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

Nell'ambito della propria autonomia gestionale e organizzativa l'Aggiudicataria può inquadrare i propri dipendenti a livelli contrattuali superiori (che prevedono retribuzione superiore) o a CCNL migliorativi a quello indicato come minimo al fine di garantire la qualità dei servizi.

La Stazione Appaltante rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Aggiudicataria ed i suoi dipendenti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere nei confronti degli stessi.

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI

I dati forniti, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante dell'operatore economico dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

ART. 19-BIS – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI E RELATIVE ISTRUZIONI

Le parti, Stazione Appaltante e appaltatore, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1 comporta il trattamento di dati personali da parte dell'operatore economico aggiudicatario per conto del Comune, così come disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei dati connessi all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'operatore economico aggiudicatario che, come rappresentato, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche "RTD") tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
- e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
- f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- g) Resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario,

consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub-responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Art. 19-TER – RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.

ART. 20 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto avverrà nei termini previsti dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, in modalità elettronica. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

ART. 21 – FORO COMPETENTE

Il foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto sarà esclusivamente quello di Ancona.

ART. 22 – RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

La partecipazione alla gara comporta piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole, nessuna esclusa, del presente allegato e della documentazione di gara.